

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

**ART. 1
OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' Art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari.

**ART. 2
PRINCIPI**

Al fine di concorrere al progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità rocchigiana l'Ente può concedere contributi sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura. Sono da ricomprendere in questa ultima voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

I contributi di cui al precedente comma comprendono qualsiasi elargizione "facoltativa" e possono riguardare solo iniziative di interesse pubblico e di rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità indicate.

Possono essere erogati, altresì, contributi anche a singole persone in relazione al loro bisogno comprovato.

**ART. 3
DESTINATARI**

Sono soggetti destinatari dei contributi:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche pubbliche e private;
- le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, comunque senza finalità di lucro, accertata in base agli eventuali atti costitutivi o Statuti;
- le Istituzioni scolastiche.

**ART. 4
CARATTERE DEI CONTRIBUTI**

I contributi possono avere carattere:

- a) straordinario: quando oggetto di un solo intervento e si esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza costituire impegno per gli esercizi futuri. Sono concessi con deliberazione della Giunta comunale;

- b) di intervento a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; l'intervento è concesso con i criteri e le modalità stabiliti dai successivi articoli 9 e 10.

ART. 5 CRITERI

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la Giunta dovrà tenere conto:

- a) della congruità dell'iniziativa ai programmi comunali;
- b) dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- c) della rappresentatività del soggetto proponente;
- d) del rapporto tra il costo previsto documentalmente e il risultato ipotizzato;
- e) del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi.

ART. 6 DOMANDA

La domanda di contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 in carta semplice e a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentante, sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa e il contributo richiesto.

La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonché i costi preventivati e i ricavi presunti.

La domanda dovrà indicare, inoltre, la persona abilitata a quietanzare.

ART. 7 ATTESTAZIONI

L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 sarà subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa e del rendiconto contabile.

Il beneficiario dovrà, altresì, provvedere all'attestazione relativa all'eventuale applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'art. 28 del DPR n. 600 del 1973.

L'erogazione dei contributi può essere, inoltre, subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'inesistenza dei provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 8 PARTECIPAZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, a Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime e il corretto impiego dei contributi concessi.

ART. 9 CONTRIBUTI A FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI

Fruiscono dei contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche:

- cittadini, stranieri e apolidi, residenti nel Comune;
- profughi, rimpatriati e rifugiati, aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Sono beneficiari:

- le persone in età pensionabile;
- persone con invalidità superiore al 65%;
- ciechi, sordi, handicappati in genere fino a 18 anni;
- persone o nuclei familiari a rischio. Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali e un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione e al recupero.

Costituiscono motivo di esclusione dai contributi di cui al presente articolo:

- reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo) o di beni mobili di rilevante valore;
- esistenza di persone in grado di corrispondere gli alimenti (ex art. 433 C.C.).

Per reddito del nucleo si intende il reddito di tutti i componenti al netto delle imposte IRPEF pagate.

Costituisce reddito qualsiasi fonte di entrata reale senza alcuna eccezione.

I redditi di lavoro autonomo potranno essere determinati, oltre che sulla base dell'autocertificazione, anche sul ricorso al metodo induttivo.

Il canone di locazione ed eventuali mutui sulla casa di abitazione vengono detratti dal reddito del nucleo.

Agli effetti del presente articolo, il minimo vitale è individuato annualmente con apposita determina sulla base delle determinazioni adottate dalla competente AUSL.

ART. 10 PROCEDIMENTO

Il procedimento di ammissione ai contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 ha inizio su domanda di chi ne abbia interesse oppure d'ufficio nei casi in cui il Servizio Sociale abbia notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza. Sulla domanda, compilata su apposito modulo, l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiarerà le proprie condizioni economiche e familiari.

Il competente ufficio dei Servizi Sociali potrà richiedere eventuale documentazione probante. L'esame della domanda e della documentazione verrà espletato dall'Assistente Sociale competente per territorio attraverso l'accertamento della situazione sociale ed economica del richiedente, anche mediante l'eventuale visita domiciliare della Polizia Municipale.

ART. 11 NORME FINALI

La presente disciplina si applica anche per la concessione di contributi previsti da leggi statali o regionali, salvo che queste non dispongano diversamente.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 2 della L. n. 241/90, vengono fissati in 30 giorni utili per la definizione.

Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/90 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale vengono designate nel settore sociale, culturale, sportivo.